

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 24 febbraio 2020  
Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet**

**(Causa C-90/20)**

(2020/C 161/48)

*Lingua processuale: il danese*

**Giudice del rinvio**

Højesteret

**Parti**

*Ricorrente:* Apcoa Parking Danmark A/S

*Resistente:* Skatteministeriet

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite per violazione delle disposizioni in materia di parcheggio su suolo privato costituiscono un corrispettivo di una prestazione di servizi, di modo che si configuri un'operazione soggetta all'IVA.

<sup>(1)</sup> GU 2006, L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles (Belgio) il  
27 febbraio 2020 — SD / Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, in qualità di curatore  
fallimentare della Régie des Quartiers de Tubize ASBL**

**(Causa C-104/20)**

(2020/C 161/49)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal du travail de Nivelles

**Parti**

*Ricorrente:* SD

*Convenute:* Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, in qualità di curatore fallimentare della Régie des Quartiers de Tubize ASBL

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro<sup>(1)</sup>, letti alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>(2)</sup> — nella misura in cui ostano a una normativa di uno Stato membro che non impone ai datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore (sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019) — debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale, nella fattispecie l'articolo 1315 del codice civile belga, che impone a chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione di dimostrarne l'esistenza, non preveda l'inversione dell'onere della prova quando il lavoratore invoca il superamento del suo normale orario di lavoro, qualora:

- detta normativa nazionale, nella fattispecie la normativa belga, non imponga ai datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema affidabile che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore;
- e il datore di lavoro non abbia predisposto di sua iniziativa un siffatto sistema;
- ponendo in tal modo il lavoratore nell'impossibilità materiale di dimostrare tale superamento.

(<sup>1</sup>) GU 2003, L 299, pag. 9.

(<sup>2</sup>) GU 1989, L 183, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 25 febbraio 2020 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019, causa T-14/18, Repubblica ellenica / Commissione europea**

**(Causa C-106/20P)**

(2020/C 161/50)

*Lingua processuale: il greco*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Tsaousi, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

#### **Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede l'accoglimento dell'impugnazione e l'annullamento della sentenza impugnata del Tribunale dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, nella causa T-14/18, che ha respinto il ricorso del 16 gennaio 2018 della Repubblica Ellenica diretto all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, l'accoglimento di tale ricorso e l'annullamento della decisione della Commissione nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'Unione europea spese della Repubblica ellenica realizzate nel settore dei pagamenti per superficie per l'anno di esercizio 2014, e corrispondenti al 5 % dell'importo totale delle spese sostenute per gli aiuti per i pascoli, di un importo netto pari a EUR 12 482 555,68. Inoltre, chiede la condanna della Commissione alle spese del giudizio.

#### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno della sua domanda la ricorrente fa valere tre motivi di impugnazione.

In particolare, il primo motivo di impugnazione è relativo alla parte della sentenza impugnata in cui viene respinto il motivo già proposto in udienza dinanzi al Tribunale dalla Repubblica ellenica, relativo alla comunicazione ad hoc, il 15 maggio 2019, della sentenza della Corte nella causa C-341/17 P. Con la prima parte di tale motivo si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato le norme procedurali e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, nella parte in cui ha respinto il summenzionato motivo della Repubblica ellenica in quanto irricevibile, con una relativa motivazione insufficiente e contraddittoria. La seconda parte verte su un'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 2 del regolamento 796/2004, nonché sulla motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza impugnata, nella parte in cui ha considerato inoperante l'argomento della Repubblica ellenica.

Il secondo e il terzo motivo di impugnazione vertono sulla parte in cui la sentenza impugnata ha respinto gli altri motivi di annullamento. Segnatamente, con il secondo motivo di impugnazione, si afferma che la sentenza impugnata ha snaturato il contenuto dei mezzi di prova forniti nel procedimento, in particolare, la tabella del calcolo integrale, con le stime dei dati dei 79 664 agricoltori con pascoli che hanno ricevuto aiuti, degli importi indebitamente versati e delle sanzioni recuperate dalla Repubblica ellenica, il che si è risolto in una violazione della legge e in una motivazione contraddittoria e insufficiente.